

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 8/2018/ORD/RCS depositata in data 03/07/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Lazio, avverso l'ordinanza n. 25/2018, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità civile, la sospensione del giudizio contabile iscritto al n. 19401/R, ex art. 106, comma 1, c.g.c.

RICORRENTE:

Procura regionale della regione Abruzzo.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

G.L., persona fisica

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che i due giudizi civile e contabile hanno un differente oggetto, una diversa *causa petendi* ed un diverso *petitum* sostanziale, controvertendosi nel giudizio civile sulla legittimità del provvedimento di licenziamento, mentre nel giudizio contabile viene in rilievo la condotta illecita imputata al convenuto e consistente nelle assenze ingiustificate dal servizio effettuate in violazione dei propri obblighi di servizio, condotta produttiva di danno a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Conformi: *cf. ex multis SS.RR.* ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. 3/2018; ord. 4/2018; ord. 6/2018/ORD/RCS; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ., Sez. Lav. n. 2048/2003; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6510/2016.**

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

La presente pronuncia ribadisce la costante giurisprudenza delle Sezioni riunite sull'applicabilità dell'art. 106 c.g.c. ovvero che: <<la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emandate sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati>>.

In particolare, si precisa che <<l'aver entrambe le azioni (e cioè l'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile e l'ordinaria azione civilistica di responsabilità) per oggetto il medesimo danno (peraltro con i limiti che per la prima derivano dalla diversità dei presupposti e delle conseguenze, relativamente all'elemento soggettivo, alla sola eccezionale trasmissibilità agli eredi, alla facoltà di riduzione del quantum) non osta alla loro coesistenza, né comporta rischi di duplicazione del risarcimento, atteso che la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda>>.

A tal fine, concludono le Sezioni riunite che: <<risulta quindi irrilevante, l'esito cui può

pervenire il diverso giudizio pendente presso il giudice del lavoro, in quanto i due giudizi...possiedono differenti *causa petendi e petitum*, oltre che essere pendenti tra diversi soggetti, circostanza che esclude a priori la possibilità che la sentenza civile possa avere una qualsiasi efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa>>.

ABSTRACT

Nel caso di specie, le Sezioni riunite sono tornate ad affermare l'esatta interpretazione da attribuire all'istituto della sospensione necessaria del processo contabile, nell'ipotesi in cui sussista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con altro giudizio dal quale dipenda la definizione della controversia, investendo quest'ultimo una questione di carattere pregiudiziale, la cui soluzione abbia dirette ricadute giuridiche sull'esito del processo da sospendere.

Nel dettaglio, la vicenda si fonda su due distinte azioni esercitate nei confronti dello stesso soggetto, quali l'azione di responsabilità attivata innanzi il giudice del lavoro, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di licenziamento e l'azione di responsabilità amministrativo-contabile per il danno cagionato alla pubblica amministrazione, a motivo della violazione degli obblighi di servizio, consistente nelle assenze ingiustificate poste in essere dal convenuto.

A tal ultimo riguardo, il Collegio giudicante puntualizza che per aversi responsabilità contabile occorre accertare la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi, che il giudice contabile ha il dovere di riscontrare, mediante cognizione principale, sulla base delle prove dedotte in giudizio dalle parti, secondo il regime processuale proprio del giudizio di responsabilità.

Tanto ciò è vero che si evidenzia che *<<ove la Sezione territoriale dovesse accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, la responsabilità del convenuto permarrrebbe anche se il licenziamento dovesse essere annullato dal giudice del lavoro, in quanto un'eventuale diversa valutazione dei medesimi fatti effettuata dal giudice civile avverrebbe al solo fine di giudicare della legittimità del licenziamento; ed al contrario, se il giudice del lavoro dovesse confermare il licenziamento, la sentenza non avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, dovendo comunque il giudice contabile accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità: la condotta illecita, il danno, il nesso e l'elemento psicologico>>.*